Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 maggio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ricompense al valor militare . . . . Pag. 1634

LEGGI E DECRETI

1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1950, n. 1292.

Autorizzazione all'Azienda Monopolio Banane ad effettuare il prelevamento di lire cinque milioni dal fondo spese per il rinnovamento del naviglio . . Pag. 1634

1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 350.

Inclusione dell'abitato di Baunei, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato. Pag. 1634

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 351.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di alloggi ai suoi dipendenti. Pag. 1635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1951, n. 352.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un appezzamento di terreno in Roma . . . . Pag. 1635

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1951.

Approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo. Pag. 1635

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della società cooperativa « Azienda consorziale dei consumi di Milano e Provincia », con sede in Milano, e nomina del commissario . Pag. 1644

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1644

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia. Pag. 1644

Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze della Università di Messina . . Pag. 1644

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma . . . . Pag. 1644

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna . . . . Pag. 1644

Ministero dei lavori pubblici: Conferma in carica del commissario straordinario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta . . . . . . Pag. 1644

Banca d'Italia: Situazione al 30 aprile 1951 . Pag. 1645

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali Pag. 1646

Ministero della pubblica istruzione: Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessantatre posti di vice ragioniere in prova, gruppo B, nel ruolo delle Segreterie universitarie . . . . Pag. 1648

Ministero dei trasporti: Diario delle prove scritte e della prova di dattilografia per il concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672 . . . . Pag. 1648

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 19 maggio 1950
registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1950
registro Presidenza n. 43, foglio n. 137

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ASCHERO Carlo di Dalmazio e di Pinasco Caterina, da Savona, classe 1910, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dopo l'armistizio si dedicava con entusiastico ardimento alla lotta partigiana, brillantemente affermandosi come organizzatore e come animatore. In una situazione di guerra particolarmente difficile si offriva volontariamente per raccogliere notizie in territorio controllato dal nemico e per fare affluire rinforzi. Catturato, percosso, seviziato, nulla rivelava venendo, per questo, barbaramente trucidato sul posto. — Zona di Savona, settembre 1943-5 aprile 1945.

MURCIANO Duilio di Giuseppe e di Fernandez Margherita, da Druegno (Novara), classe 1920, partigiano combattente (*alla memoria*). — Dedicava con entusiasmo ogni sua attività alla causa della liberazione, brillantemente affermandosi come organizzatore e come combattente ed assumendo incarichi di responsabilità e di comando. Menomato nel fisico in seguito a grave ferita riportata in combattimento, riprendeva subito il suo posto di lotta. Nuovamente ferito durante l'attacco ad un treno blindato e caduto nelle mani del nemico manteneva sino alla morte fiero ed esemplare contegno. — Val d'Ossola, giugno 1944-23 febbraio 1945.

(2055)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1950, n. 1292.

Autorizzazione all'Azienda Monopolio Banane ad effettuare il prelevamento di lire cinque milioni dal fondo spese per il rinnovamento del naviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899, riguardante l'istituzione del Monopolio statale delle banane;

Visti gli articoli 2, 10, 11 dell'ordinamento amministrativo contabile dell'Azienda Monopolio Banane, approvato con regio decreto 18 giugno 1936, n. 1508;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 289, che approva il bilancio della predetta Azienda per l'esercizio 1944-1945;

Sentito il commissario straordinario della Azienda Monopolio Banane;

Considerato che il fondo per il rinnovamento del naviglio dell'Azienda Monopolio Banane presenta una disponibilità di L. 5.185.988,26, depositate in conto corrente col Tesoro dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'Azienda Monopolio Banane è autorizzata a prelevare dal fondo per il rinnovamento del naviglio la somma di L. 5.000.000 che viene passata a credito dell'Azienda medesima sul conto corrente ordinario di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del regio decreto 18 giugno 1936, n. 1508.

Art. 2.

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda Monopolio Banane, per l'esercizio 1944-1945, vengono introdotte le seguenti variazioni, in aumento agli effetti del relativo consuntivo:

Entrate:

Art. 17 (modificata la denominazione). — Prelevamento dal fondo di riserva per il rinnovamento del naviglio di L. 5.000.000.

Spesa:

Art. 60-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la liquidazione degli oneri derivanti dagli esercizi precedenti e di quelli contingenti di carattere straordinario L. 5.000.000.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative, unitamente al conto consuntivo dell'Azienda Monopolio Banane, per l'esercizio finanziario 1944-1945.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: SEGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1951, n. 350.

Inclusione dell'abitato di Baunei, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 6 febbraio 1951, numero 5624/92;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Baunei in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 351.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto ad acquistare un appezzamento di terreno per la costruzione di alloggi ai suoi dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 2 del 15 gennaio 1951, con la quale la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Grosseto ha stabilito di procedere all'acquisto di un appezzamento di terreno per la costruzione delle case per gli impiegati camerali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di mq. 1920 di proprietà della sig.ra Elia Tenerini ved. Londini e dei figli del defunto sig. Londini Vezio, alle condizioni previste nella deliberazione n. 2 del 15 gennaio 1951.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1951

EINAUDI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951
Atti del Governo, registro n. 39, *foglio n.* 52. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1951, n. 352.

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un appezzamento di terreno in Roma.

N. 352. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, piazza Adriana n. 3, viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno in Roma, sito tra le vie San Tommaso d'Aquino e Giacomo Barzellotti (Quartiere Trionfale) per la costruzione di un edificio a tipo semi-popolare da adibire a sede dell'Associazione ed alloggio per un certo numero di associati.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1951

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1951.

Approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con decreto del Capo del Governo 8 maggio 1940;

Viste le deliberazioni del Comitato direttivo del Banco stesso, coi poteri del Consiglio di amministrazione ai sensi dei decreti Ministeriali 5 dicembre 1944, 11 gennaio e 28 aprile 1950, adottate nelle sedute 29-30 aprile e 8-9 maggio 1950 e relative alla proposta di un nuovo testo di statuto, nonchè il parere espresso in merito dal Consiglio generale dell'Istituto nella tornata del 19-20 giugno 1950;

D'intesa con la Regione siciliana;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo, quale risulta dal testo, composto di 87 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 maggio 1951

Il Ministro: PELLA

Statuto del Banco di Sicilia
istituto di credito di diritto pubblico

TITOLO I

Costituzione - Scopo - Sede - Patrimonio.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia, che trae le origini dal Banco delle due Sicilie e continua le tradizioni apodissarie e creditizie delle Tavole pecuniarie siciliane fondate sin dal 1459, è un istituto di credito di diritto pubblico, avente propria personalità giuridica e gestione unica.

Esso è sottoposto a vigilanza in conformità alle norme di legge relative alla difesa del risparmio e all'esercizio del credito.

Art. 2.

Il Banco di Sicilia esercita il credito in varie forme, ai fini di assistere e sviluppare le attività produttive e le risorse economiche nazionali con particolare riguardo per quelle della Regione siciliana.

Il Banco di Sicilia svolge la sua attività anche in altri paesi ove esistano importanti comunità italiane o cospicui interessi nazionali.

Art. 3.

L'Amministrazione centrale e la Direzione generale del Banco di Sicilia hanno sede in Palermo.

Il Banco di Sicilia può istituire uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Gli stabilimenti si distinguono in sedi, succursali, agenzie e rappresentanze.

All'estero il Banco di Sicilia può creare filiazioni aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in imprese bancarie.

Art. 4.

Il Banco di Sicilia ha le seguenti sezioni speciali:
a) sezione di credito agrario e peschereccio;
b) sezione di credito fondiario;
c) sezione di credito minerario;
d) sezione di credito industriale.

Altre sezioni potranno essere costituite in conformità a leggi speciali e su deliberazioni del Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 5.

Il patrimonio del Banco di Sicilia è costituito:
a) dal fondo di dotazione di L. 650.000.000 ivi compreso il fondo per concorso a speciali opere di propulsione economica interessanti la Sicilia;
b) dalla massa di rispetto;
c) dai fondi di dotazione e di riserva delle sezioni;
d) dai fondi di riserva straordinari e speciali che vengono costituiti con deliberazioni del Consiglio di amministrazione od in conformità di disposizioni di legge.

I fondi di dotazione e di riserva delle sezioni e quelli espressamente destinati a fini speciali garentiscono soltanto le operazioni per cui sono specificatamente costituiti.

TITOLO II
Amministrazione.

Art. 6.

Gli organi dell'Amministrazione del Banco di Sicilia sono:
1) il Consiglio generale;
2) il presidente del Consiglio di amministrazione;
3) il Consiglio di amministrazione;
4) il Comitato esecutivo.

CAPITOLO I
Consiglio generale.

Art. 7.

Il Consiglio generale viene costituito con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Esso dura in carica per un quadriennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, ed è composto:
a) dai sindaci e dai capi delle Amministrazioni provinciali di Palermo Catania e Messina o da chi ne fa le veci;
b) da un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terne proposte dalla rispettiva Camera di commercio, industria e agricoltura.

I rappresentanti delle Provincie siciliane saranno scelti, d'intesa con il Governo regionale siciliano, sulle terne proposte da quelle Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Fanno inoltre parte del Consiglio generale il presidente del Consiglio di amministrazione e i consiglieri di nomina governativa di cui al seguente art. 14.

Il Consiglio nella sua prima adunanza nomina il presidente, il vice presidente nonchè un segretario ed un vice segretario che rimangono in carica per la durata del Consiglio generale.

Art. 8.

Le funzioni di componente il Consiglio generale sono gratuite.

I componenti il Consiglio generale non potranno mai percepire alcuna retribuzione, indennità o compenso per qualsiasi opera o servizio professionale che prestassero individualmente, in via ordinaria e straordinaria, a vantaggio del Banco di Sicilia. E' fatta eccezione per l'opera che prestassero in qualità di consiglieri di amministrazione, di membri del Comitato esecutivo del Banco di Sicilia e di revisori dei conti.

E' concessa, però, una indennità di presenza per ogni seduta nella misura che sarà stabilita dall'organo di vigilanza, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i componenti residenti fuori di Palermo.

Art. 9.

I componenti il Consiglio generale non hanno voto deliberativo per gli affari nei quali siano interessati personalmente o quali amministratori di altre aziende.

I componenti il Consiglio di amministrazione non hanno voto deliberativo nell'approvazione del bilancio e del conto economico.

Art. 10.

Il Consiglio generale è convocato dal suo presidente e si riunisce a Palermo nel primo quadrimestre di ogni anno in sessione ordinaria nel giorno stabilito di accordo con il Consiglio di amministrazione. Può essere convocato in sessione straordinaria su richiesta del Consiglio di amministrazione o per invito dell'organo di vigilanza o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

La convocazione del Consiglio generale è fatta con avviso diramato con lettera raccomandata al domicilio di ciascun componente, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e fissare la data della seconda convocazione quando la prima non fosse valida per mancanza del numero prescritto.

Della convocazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 11.

Le adunanze in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio generale; quelle in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei detti componenti.

Nella seconda convocazione potranno trattarsi soltanto gli affari posti all'ordine del giorno della prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 12.

Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco di Sicilia e particolarmente:
1) esamina ed approva, udita la relazione dei revisori dei conti, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco di Sicilia, compilati distintamente per l'azienda bancaria e per ciascuna delle sezioni di cui al successivo art. 59, nonchè degli enti costituiti per iniziativa del Banco di Sicilia, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;
2) discute ed approva la relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività svolta dal Banco di Sicilia nell'esercizio, distintamente per ciascuna delle sue sezioni;
3) esprime il proprio parere sulle modificazioni dello statuto che il Consiglio di amministrazione deliberasse di proporre all'organo di vigilanza;
4) nomina, annualmente, nella sessione ordinaria scegliendoli fra i propri membri:
a) sei componenti il Consiglio di amministrazione, di cui almeno due da scegliersi fra i rappresentanti delle Provincie non siciliane;
b) cinque revisori dei conti (tre effettivi e due supplenti);
c) determina annualmente l'emolumento dei revisori effettivi.

Art. 13.

Di ogni seduta del Consiglio generale viene redatto, a cura del segretario, il verbale da sottoporre al Consiglio medesimo che può delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

I verbali, raccolti in apposito libro, devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti legali, sono rilasciati dal segretario del Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO II
Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del presidente, nominato ai sensi del successivo art. 21;
b) del vice presidente eletto dal Consiglio stesso fra i consiglieri di cui alla lettera *c)*;
c) di quattro consiglieri governativi di cui due nominati con decreto del Ministro per il tesoro e due con decreto del

Presidente della Regione siciliana; essi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati;

d) di sei membri eletti annualmente nel proprio seno dal Consiglio generale in sessione ordinaria i quali possono essere rieletti.

Art. 15.

Il Consiglio di amministrazione nomina annualmente il proprio segretario scegliendolo fra i funzionari del Banco di Sicilia di grado non inferiore a quello di direttore.

Il segretario, che non prende parte alle deliberazioni, redige il verbale di ciascuna seduta. Il verbale debitamente approvato dal Consiglio e trascritto in apposito libro, è firmato dal presidente e dal segretario.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Copia del verbale deve essere rimessa, entro dieci giorni dalla seduta del Consiglio, all'organo di vigilanza.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione del Banco di Sicilia salvo le attribuzioni del Consiglio generale.

Il Consiglio di amministrazione può delegare determinati poteri al Comitato esecutivo.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni mese dal presidente, che ne determina l'ordine del giorno, con avviso personale spedito, con lettera raccomandata o con telegramma, almeno cinque giorni prima della riunione, tranne casi di urgenza.

Della convocazione del Consiglio di amministrazione deve essere data contemporanea comunicazione all'organo di vigilanza.

Al presidente e a tutti i membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che sarà stabilito con provvedimento del Ministro per il tesoro.

Ai membri non residenti in Palermo sarà corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 19.

I membri del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

Art. 20.

Rientra in particolare nelle normali attribuzioni del Consiglio di amministrazione:

1) determinare gli atti di competenza del suo presidente;

2) approvare le norme regolamentari per i servizi e le operazioni dell'Istituto;

3) istituire, quando ne ravvisi la necessità, Commissioni di sconto, Comitati tecnici, o Commissioni speciali di qualsiasi natura, nominandone i membri e determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

4) deliberare sulle proposte di modifica allo statuto;

5) deliberare sul regolamento del personale, sulla composizione numerica ed i relativi ruoli, nonchè sulle loro modificazioni;

6) deliberare l'istituzione, la trasformazione e la chiusura degli stabilimenti;

7) esaminare il bilancio ed i conti economici dell'Istituto compilati distintamente per ciascuna delle sue sezioni ed autorizzarne la presentazione al Consiglio generale con le proposte per il riparto degli utili;

8) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e dei direttori delle dipendenze, per le operazioni di credito non assistite da garanzie reali;

9) deliberare sulle partecipazioni ad enti promossi o creati dallo Stato ovvero autorizzati da leggi speciali.

10) deliberare la nomina, la promozione ed il collocamento a riposo del personale di grado direttivo;

11) deliberare la revoca e la destituzione del personale di qualsiasi grado;

12) deliberare sugli acquisti, sulle vendite e sulle permute di immobili;

13) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti eccedenti le L. 3.000.000;

14) deliberare le spese d'importo unitario superiore alle L. 3.000.000;

15) deliberare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali d'importo unitario superiore a lire 1.000.000;

16) deliberare le cessioni di crediti in sofferenza e le transazioni con qualunque modalità, le cancellazioni di iscrizioni, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per le operazioni di importo unitario superiore alle L. 3.000.000;

17) nominare, su proposta del direttore generale, scegliendolo fra i direttori centrali, il vice direttore generale;

18) designare annualmente due dei propri componenti, fra quelli eletti dal Consiglio generale, e due fra quelli di nomina governativa (uno fra quelli nominati dal Ministro per il tesoro e uno fra quelli nominati dal Presidente della Regione siciliana) a far parte del Comitato esecutivo con facoltà di confermarli;

19) nominare i componenti del Comitato centrale per il credito agrario e del Comitato tecnico-amministrativo per le altre sezioni speciali, determinandone le competenze;

20) adempiere tutti gli altri compiti espressamente conferitigli dal presente statuto e da leggi speciali.

Art. 21.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato per ogni quadriennio con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 22.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, ha la rappresentanza generale del Banco di Sicilia di fronte ai terzi.

Art. 23.

Rientra nelle attribuzioni del presidente:

a) proporre al Consiglio di amministrazione gli atti di competenza del medesimo;

b) prendere, nei casi di urgenza, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, sottoponendoli alla ratifica dei rispettivi organi collegiali alla prima seduta;

c) autorizzare, sentito il direttore generale, o su proposta dello stesso, tutte le azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa.

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal direttore generale, al quale può delegare alcuni suoi poteri.

CAPITOLO III

Comitato esecutivo.

Art. 24.

Il Comitato esecutivo è composto:

1) dal presidente del Consiglio d'amministrazione, che lo presiede;

2) dai quattro consiglieri d'amministrazione di cui all'art. 20, n. 18.

In caso di assenza o impedimento del presidente il Comitato è presieduto dal vice presidente o, in mancanza, dal più anziano dei due consiglieri di amministrazione di nomina governativa.

Art. 25.

Il Comitato esecutivo sovraintende all'ordinaria amministrazione del Banco di Sicilia ed esercita le attribuzioni che gli sono delegate dal Consiglio di amministrazione. Nei casi di urgenza delibera anche su affari od argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione.

I verbali delle adunanze del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito libro e tenuti a disposizione del Consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza.

Delle deliberazioni adottate dal Comitato esecutivo in via di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio di amministrazione, dovrà essere data comunicazione all'organo di vigilanza subito dopo la seduta indicando le ragioni dell'urgenza ed al Consiglio di amministrazione, alla prima adunanza, per la ratifica.

Art. 26.

Rientra nelle attribuzioni del Comitato esecutivo:

1) dar parere su tutte le questioni da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

2) predisporre il bilancio annuale dell'Istituto;

3) approvare le istruzioni sul funzionamento dei singoli servizi e le loro modifiche;

4) deliberare le operazioni d'impiego, nei limiti di propria competenza;

5) determinare i tassi di interessi e le tariffe da applicarsi alle operazioni dell'Istituto;

6) nominare e revocare i corrispondenti;

7) approvare le spese che eccedano l'importo unitario di L. 200.000 e non superino quello di L. 3.000.000;

8) approvare le erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali per un importo unitario superiore a L. 200.000 e sino a L. 1.000.000;

9) provvedere alla nomina, promozione e collocamento a riposo del personale fino al grado di vice direttore compreso;

10) collocare in aspettativa e a disposizione il personale;

11) provvedere alla destinazione ed al trasferimento del personale del grado di direttore;

12) autorizzare la firma unica prevista dall'art. 39 per determinati atti di ordinaria amministrazione;

13) adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza contemplati dallo speciale regolamento;

14) nominare e revocare i titolari degli uffici di rappresentanza;

15) autorizzare cessioni di crediti in sofferenza e transazioni con qualunque modalità, cancellazioni di iscrizioni, surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria per operazioni d'importo unitario non superiore alle L. 3.000.000;

16) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti non superiori alle L. 3.000.000;

17) autorizzare l'adesione ai concordati preventivi e fallimentari ed alla liquidazione dei crediti in graduazione;

18) deferire ad arbitri la definizione di speciali questioni;

19) autorizzare le espropriazioni immobiliari in danno dei debitori sia mediante offerta sia concorrendo agli incanti;

20) deliberare l'assunzione di ricevitorie, tesorerie, esattorie.

Art. 27.

Il Comitato esecutivo si riunisce normalmente tre volte al mese su invito del presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 28.

Il segretario del Consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del Comitato esecutivo, senza partecipare alle deliberazioni.

Il verbale di ogni riunione viene redatto e firmato dal segretario e controfirmato dal presidente.

Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi a tutti gli effetti di legge.

Art. 29.

Ai componenti del Comitato esecutivo, ad eccezione del presidente titolare, è assegnata una medaglia di presenza per ogni seduta nella misura da determinarsi dal Consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno se risiedano fuori Palermo.

Art. 30.

I membri del Comitato esecutivo non possono prendere parte a deliberazioni su affari nei quali siano direttamente o indirettamente interessati.

CAPITOLO IV.

Direttore generale.

Art. 31.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro d'intesa con il Presidente della Regione siciliana, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le condizioni di servizio ed il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal Ministro per il tesoro.

Art. 32.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio generale, del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

E' in facoltà del direttore generale di domandare l'iscrizione nell'ordine del giorno di argomenti sui quali ritenga opportuno che si pronunzino il Consiglio generale, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo.

Spetta al direttore generale di proporre al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo le operazioni importanti rischi per il Banco di competenza dei due organi, nonchè i provvedimenti riflettenti il personale di competenza degli organi medesimi.

Il direttore generale compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli organi amministrativi e cura la esecuzione delle deliberazioni da questi adottate.

Nell'adempimento delle sue mansioni è coadiuvato dal vice direttore generale e dai direttori centrali ai quali può affidare la sovraintendenza a determinati servizi.

Art. 33.

Rientra nelle attribuzioni del direttore generale:

a) proporre al Comitato esecutivo gli atti di competenza del medesimo;

b) fissare le direttive dei diversi servizi e le competenze dei vari uffici centrali e periferici;

c) autorizzare le operazioni di impiego nei limiti della propria competenza;

d) adottare nei confronti del personale i provvedimenti di sua competenza a norma dello speciale regolamento;

e) accettare le dimissioni volontarie del personale di qualsiasi grado;

f) autorizzare le spese non eccedenti l'importo unitario di L. 200.000;

g) consentire l'annotazione d'inefficacia delle trascrizioni di precetti immobiliari;

h) autorizzare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali e culturali d'importo unitario non eccedente le L. 200.000;

i) ordinare verifiche, ispezioni ed inchieste;

l) provvedere alla destinazione e al trasferimento del personale di grado non direttivo;

m) concedere la facoltà di firma agli impiegati per gli effetti di cui all'art. 38,

n) autorizzare l'assunzione di impiegati avventizi e straordinari i cui emolumenti globali non superino quelli stabiliti per i gradi iniziali delle categorie subalterne d'ordine e di cassa;

o) deliberare sulle proposte di affitto di beni immobili del Banco di Sicilia;

p) consentire le cessioni di credito previo pagamento integrale per capitale, interessi e spese;

q) consentire la cancellazione di iscrizioni, la surrogazione ed ogni altra formalità ipotecaria, nonchè la restituzione di pegni, quando il credito del Banco di Sicilia sia integralmente pagato, anche mediante cessione, o quando sia stato ceduto o transatto con deliberazione dell'organo competente;

r) disporre il pagamento di spese giudiziarie alle controparti in caso di soccombenza o di rinunzia.

Art. 34.

Nel caso di assenza o impedimento del direttore generale i suoi poteri saranno esercitati dal vice direttore generale, che in tal caso partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 35.

Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale il quale può delegargli le competenze di cui all'art. 33 lettere da *i*) a *r*), ed anche l'autorizzazione alle spese non eccedenti l'importo unitario di L. 100.000.

CAPITOLO V.

Revisori dei conti.

Art. 36.

Oltre i cinque revisori (tre effettivi e due supplenti) nominati dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 12, due revisori (uno effettivo e l'altro supplente) sono nominati dal Ministro per il tesoro.

Altri due revisori (uno effettivo e uno supplente) sono nominati dal Presidente della Regione siciliana.

Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori elegge nel suo seno il presidente.

Ai revisori effettivi spetta un emolumento determinato annualmente dal Consiglio generale.

Art. 37.

I revisori esaminano i bilanci dell'Istituto ed i conti economici riferendone al Consiglio generale.

CAPITOLO VI.

Facoltà di firma.

Art. 38.

La facoltà di firma in nome del Banco di Sicilia, nei limiti dei poteri a ciascuno attribuiti, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, o, in sua assenza o impedimento, al vice presidente, spetta:

singolarmente:

al direttore generale, o in caso di assenza o impedimento, al vice direttore generale, per la Direzione generale, per gli uffici di rappresentanza della Direzione generale e tutte le filiali:

congiuntamente:

a) per la Direzione generale:

1) a due direttori centrali;

2) a un direttore centrale con uno dei funzionari addetti alla Direzione generale;

3) al funzionario di grado direttivo preposto alla divisione, sezione o servizio con uno dei funzionari addetti alla Direzione generale al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le sedi:

1) ai direttori e vice direttori congiuntamente tra loro; ad uno di essi e ad un funzionario od impiegato a cui sia stata conferita la facoltà di firma;

2) a un direttore centrale congiuntamente con un direttore o con un funzionario cui sia stata conferita la facoltà di firma;

c) per le agenzie:

1) al preposto;

2) al direttore dello stabilimento cui l'agenzia è aggregata o ad un funzionario della Direzione generale o dello stesso stabilimento cui sia stata conferita facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco di Sicilia con l'osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i direttori, vice direttori, agenti e per i funzionari ed impiegati autorizzati è limitata allo stabilimento a cui essi appartengono ed alle agenzie che ne dipendono.

Art. 39.

Il Comitato esecutivo, per agevolare lo svolgimento delle operazioni, può autorizzare la firma unica anche presso le sedi per determinati atti di ordinaria amministrazione.

Art. 40.

Presso gli uffici di rappresentanza la firma spetta al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

TITOLO III.

Organi locali.

Art. 41.

La gestione degli stabilimenti del Banco di Sicilia è affidata ai funzionari ad essi preposti, sotto la vigilanza della Amministrazione centrale ed in conformità delle norme generali e delle disposizioni particolari da questa emanate.

I funzionari preposti agli stabilimenti ne hanno di fronte ai terzi la rappresentanza giuridica.

Art. 42.

I preposti agli stabilimenti, nella sfera di azione rispettiva:

1) curano il governo degli impieghi, la raccolta dei mezzi e lo sviluppo degli affari, secondo le direttive dell'Amministrazione centrale;

2) prendono o propongono i provvedimenti occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi;

3) eseguono e fanno eseguire le disposizioni superiori;

4) rilasciano le attestazioni previste dall'art. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1531;

5) promuovono le azioni giudiziarie di primo grado di giurisdizione per il recupero dei crediti e previa autorizzazione della Direzione generale propongono i gravami e qualsiasi altra azione;

6) vigilano direttamente o a mezzo di funzionari designati dalla Direzione generale sugli impiegati dipendenti e rispondono della loro disciplina;

7) eseguono o dispongono ispezioni ai servizi e verifiche alle casse riferendone alla Direzione generale.

TITOLO IV.

Funzioni ed operazioni.

Art. 43.

Le modalità, le condizioni regolamentari generali e particolari che disciplinano le operazioni si intendono conosciute ed accettate da tutti i contraenti fin dall'inizio dei loro rapporti con il Banco di Sicilia.

Salvo diversa richiesta del Banco di Sicilia o patto contrario, l'interesse nella misura previamente determinata correrà in deroga eventualmente al disposto del Codice civile, anche per le operazioni per qualsiasi ragione non rinnovate a scadenza o prorogate e gli interessi comunque dovuti saranno produttivi d'interesse nella stessa misura applicata al capitale.

Tutti i crediti che direttamente o indirettamente il Banco di Sicilia vanta verso uno stesso contraente, pure se non liquidi od esigibili, e qualunque sia il momento in cui sorgano, s'intendono garantiti di pieno diritto da tutti i beni e valori di proprietà del debitore esistenti a qualunque titolo presso il Banco di Sicilia o costituiti a garanzia in favore del Banco di Sicilia stesso e dai crediti a questo eventualmente ceduti in garanzia dal debitore, anche sotto forma di cessione « pro solvendo ».

Senza che si possano sollevare comunque eccezioni, il Banco di Sicilia può considerare in qualunque momento compensati in un unico rapporto di debito e credito tutti i conti esistenti presso l'Istituto stesso, ancorchè in moneta differente, al nome del medesimo contraente, e ciò anche agli effetti della garanzia di cui al precedente comma.

CAPITOLO I.

Azienda bancaria.

Art. 44.

Il Banco di Sicilia compie tutte le normali operazioni di banca oltre quelle previste dalle leggi e dalle particolari disposizioni del Ministero del tesoro e dell'organo di vigilanza e fra l'altro:

I. Operazioni attive:

1) sconta:

a) cambiali, assegni bancari ed altri effetti di commercio sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro, cedole di titoli o semestralità di rendita di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

b) delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri;

c) annualità dovute dallo Stato, dalla Regione siciliana, dalle Provincie, dai Comuni, dai consorzi, o da altri enti pubblici;

d) note di pegno rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate ed altri documenti rappresentativi di merci o di crediti interni ed internazionali;

e) altri titoli ed effetti ammessi da leggi speciali;

2) consente anticipazioni, riporti e sovvenzioni sopra:

a) titoli emessi o garantiti dallo Stato e titoli pubblici esteri;

b) cartelle degli istituti di credito fondiario ed ogni altro titolo emesso da enti con finalità e carattere di pubblico interesse ivi compresi i titoli di società industriali e commerciali ed agricole di primo ordine, quotati nelle borse nazionali, nonchè altri titoli di primo ordine di largo mercato.

L'elenco dei titoli di società industriali, commerciali ed agricole sui quali possono consentirsi operazioni di anticipazione e di riporto è approvato dal Comitato esecutivo.

Il direttore generale ha facoltà di limitare le specie e le qualità dei titoli accettabili per le operazioni suddette;

c) fedi di deposito rilasciate da magazzini generali legalmente costituiti o da depositi franchi ed ordini in derrate;

d) merci e manufatti in genere, ed in ispecie merci che rappresentino produzione ed esportazioni tipiche delle località ove il Banco di Sicilia opera, e titoli, merci o valori indicati in leggi speciali;

e) cessioni di stipendio degli impiegati del Banco di Sicilia o dello Stato o di altri enti pubblici;

3) compra e vende titoli pubblici e privati italiani ed esteri nei limiti delle necessità del lavoro con la clientela;

4) deposita somme in c/c liberi e vincolati o di altra forma, in qualunque valuta nazionale ed estera presso enti pubblici o presso banche italiane ed estere;

5) compra e vende valute estere secondo le leggi vigenti;

6) consente aperture di credito semplici o documentate;

7) accorda crediti in c/c, di durata non superiore a un anno, ad istituti, enti pubblici e morali, banche, società, ditte commerciali o industriali e privati;

8) concede mutui ad enti pubblici o ad enti morali con le norme e garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti, o con altre garanzie reali o da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni;

9) accorda sovvenzioni garantite da ipoteca, da cessione o costituzione in pegno di crediti certi e liquidi verso lo Stato e verso le pubbliche amministrazioni o da altre valide garanzie reali.

Gli investimenti in operazioni di cui ai nn. 8 e 9 non possono superare complessivamente i 3/10 dell'ammontare dei depositi;

10) investe somme in:

a) titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie, obbligazioni ad esse parificate od assimilate, obbligazioni di prestiti comunali, provinciali e regionali; altri titoli che siano emessi da enti con carattere e finalità di pubblico interesse;

b) immobili ad uso dei propri stabilimenti o per opere assistenziali a favore del proprio personale, o, in quanto necessario, per il recupero di crediti;

11) assume partecipazioni ad enti economici promossi o creati dallo Stato, dalla Regione siciliana, da enti pubblici, e a consorzi di carattere finanziario od a società industriali e commerciali che abbiano fini sociali e di pubblico interesse;

12) assume partecipazioni a società bancarie estere che operino in località ove esistano comunità ed interessi economici italiani.

Ciascuno degli impieghi di cui ai nn. 11 e 12 non può superare il decimo dei fondi patrimoniali dell'Istituto.

II. Operazioni passive:

1) riceve depositi a risparmio e in c/c liberi e vincolati, anche in valuta estera o contro rilascio di assegni a copertura garantita;

2) emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza;

3) emette:

a) fedi di credito e polizzini;

b) vaglia cambiari ed assegni di corrispondenti;

c) lettere di credito semplici o circolari e simili;

d) altri titoli all'ordine e al portatore ammessi da leggi speciali;

4) apre c/c di corrispondenza in valuta nazionale ed estera.

Il Banco di Sicilia può inoltre:

a) riscontare il proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;

b) contrarre anticipazioni e riporti su titoli di proprietà;

c) rilasciare accettazioni cambiarie per conto di terzi.

Art. 45.

Oltre alle operazioni di cui al precedente articolo il Banco di Sicilia può compiere le seguenti:

1) concedere ed accettare servizi di corrispondenza e di rappresentanza;

2) curare l'incasso e l'accettazione di cambiali ed assegni bancari;

3) curare l'incasso di titoli, di cedole, di fatture, di documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero e compiere ogni altra operazione di commissione in affari di banca;

4) assumere servizi di ricevitoria e cassa provinciale e di esattoria e tesoreria comunale con facoltà di fare ai rispettivi enti versamenti anticipati a norma di legge, conservando al riguardo le agevolazioni già consentite col regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1394;

5) compiere servizi di tesoreria e di cassa per conto di enti e di privati;

6) assumere l'esercizio diretto dei magazzini generali e fiduciari;

7) prestare cauzioni, garanzie, avalli e fidejussioni nell'interesse di terzi;

8) accettare depositi a custodia ed in amministrazione di titoli e valori;

9) cedere in locazione cassette di sicurezza;

10) assumere servizi per viaggiatori;

11) raccogliere sottoscrizioni a prestiti pubblici, azioni, obbligazioni la cui emissione sia stata legalmente autorizzata;

12) partecipare a sindacati di collocamento;

13) pagare per conto di terzi interessi su titoli, cedole, dividendi, titoli estratti;

14) accettare in deposito titoli azionari per partecipazioni ad assemblee;

15) con l'autorizzazione del Ministero del tesoro e dell'organo di vigilanza il Banco di Sicilia può compiere anche operazioni non contemplate nel presente statuto, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 46.

I libretti nominativi e al portatore emessi dal Banco di Sicilia in corrispondenza dei depositi ricevuti possono contenere vincoli richiesti dai depositanti sempre che siano accettabili da parte dell'Istituto.

Art. 47.

Possono compiere operazioni di deposito e di prelevamento sui libretti a risparmio anche i minori non emancipati e gli inabilitati, finchè non intervenga una formale opposizione dal rispettivo legale rappresentante o curatore.

Art. 48.

I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione ed il rispettivo credito è pagato dal Banco di Sicilia all'esibitore, che si ritiene come legittimo possessore del libretto senza distinzione di età, di sesso e condizione.

Art. 49.

Sono ammesse opposizioni al rimborso di somme depositate in un libretto a risparmio, soltanto nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento, o quando vi sia controversia sui diritti di proprietà e di successione o la richiesta dell'autorità giudiziaria. Contro il rimborso del libretto nominativo è inoltre ammessa la opposizione nel caso di fallimento o di richiesta del legale rappresentante del minore.

Le opposizioni debbono essere notificate per atto di ufficiale giudiziario all'ufficio che ha emesso il libretto.

Finchè l'opposizione sussiste non potrà farsi alcun pagamento senza lo esplicito consenso dell'opponente o senza il giudizio dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 50.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un libretto si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti la emissione dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari, approvato col regio decreto del 27 maggio 1909, n. 437.

Per i libretti portanti un credito non superiore alle lire 50.000 il direttore generale può autorizzare il rimborso e la

sostituzione con altro libretto prescindendo da regolare giudizio di annullamento, previa garanzia di persona bene accetta all'Istituto.

Art. 51.

L'ammontare dei depositi a risparmio raccolti dal Banco può essere impiegato in operazioni della sezione di credito agrario e peschereccio fino all'ammontare dei 3/10 dei depositi stessi.

Art. 52.

Il Banco di Sicilia fruisce delle speciali garanzie e dei privilegi e benefici stabiliti a favore delle Casse di risparmio a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 50, e successive disposizioni.

Titoli speciali del Banco di Sicilia.

Art. 53.

Le fedi di credito, i polizzini di cassa, i vaglia cambiari emessi dal Banco di Sicilia e gli assegni di corrispondenti, oltre che dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e dalle vigenti disposizioni legislative, sono regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 54.

La fede di credito ed il polizzino sono trasmissibili per girata semplice o condizionata, ai sensi dell'art. 110 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736. La girata può essere fatta anche con la indicazione generica « agli eredi legittimi o testamentari »; in tal caso essa si intende condizionata ed il pagamento non è eseguito se non è dimostrato dai portatori la loro qualità ereditaria ed il loro diritto esclusivo a riscuotere.

Art. 55.

Se la fede di credito ed il polizzino devono essere pagati a persona che non sappia o non possa firmare, la estinzione del titolo viene eseguita col ministero di un notaio, che attesta sul titolo stesso la impossibilità della firma e l'avvenuto pagamento della somma.

Art. 56.

Alle fedi di credito ed ai polizzini può essere aggiunto, ove necessario, un foglio di allungamento che viene autenticato apponendo sulla linea di congiunzione il timbro e la firma dei rappresentanti di uno stabilimento del Banco di Sicilia oppure di un notaio.

Art. 57.

Qualora, per mancato adempimento delle condizioni annotate sulla girata, o per altre cause, non possa farsi luogo al pagamento della fede di credito o del polizzino, le ragioni dell'impedimento, qualora il presentatore lo richieda, saranno menzionate in calce al titolo.

Art. 58.

Ferma restando la disposizione dell'art. 113 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito o di un polizzino, può esserne richiesto l'ammortamento espletando la procedura stabilita dagli articoli 69, 70, 72 e 74 dello stesso regio decreto con l'avvertimento che:

a) il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale o al pretore nella cui giurisdizione trovasi lo stabilimento del Banco di Sicilia che ha emesso il titolo ed il decreto relativo deve essere notificato allo stabilimento stesso il quale provvederà, a spese del ricorrente, a che ne sia data comunicazione a tutti gli altri stabilimenti;

b) il decreto deve essere notificato con unico atto al prenditore ed a tutti i successivi giranti, a cura del ricorrente;

c) l'eventuale opposizione deve essere proposta per citazione da notificare al Banco di Sicilia, al ricorrente ed a tutti i giranti.

Il prenditore ed i giranti sono obbligati sotto la loro personale responsabilità a comunicare al Banco di Sicilia a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini di giorni dieci, la mancata notifica alla persona fisica o giuridica alla quale ciascuno di essi abbia trasferito la fede di credito o il polizzino. In difetto di ciò la mancata notifica del decreto ad uno dei giranti non comporta alcuna responsabilità del Banco di Sicilia.

Ha diritto all'opposizione anche il girante che abbia interesse all'adempimento di una condizione alla quale sia subordinato il pagamento del titolo e non ancora verificatosi.

In tal caso la sentenza che si pronunzia sull'opposizione, stabilisce le modalità e le condizioni a cui deve essere sottoposto il pagamento.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile il Banco di Sicilia, in caso di pagamento effettuato al detentore del titolo prima della notificazione del decreto. Parimenti, la notificazione del decreto non comporta responsabilità del Banco di Sicilia, qualora il pagamento del titolo venga effettuato da uno stabilimento che non abbia ancora ricevuto la notifica del decreto.

SEZIONI SPECIALI

CAPITOLO I.

Art. 59.

Il Banco di Sicilia esercita anche particolari servizi a mezzo delle seguenti sezioni e di quelle altre che fosse in seguito autorizzato a istituire:

1) sezione di credito agrario e peschereccio;
2) sezione di credito fondiario;
3) sezione di credito minerario;
4) sezione di credito industriale.

A carico di ciascuna sezione è gravata una somma, determinata annualmente dal Comitato esecutivo in sede di bilancio per le spese generali di amministrazione dell'Istituto.

In caso di scioglimento di una o più sezioni il relativo patrimonio netto, restando a far parte del patrimonio del Banco di Sicilia, andrà ad aumento della massa di rispetto.

Le sezioni hanno la propria sede centrale presso la Direzione generale del Banco e per le loro operazioni si avvalgono delle filiali del Banco, le quali agiscono come uffici delle sezioni.

CAPITOLO II.

Sezione di credito agrario e peschereccio.

Art. 60.

Il Banco di Sicilia esercita il credito agrario a mezzo della sezione speciale istituita a norma del regio decreto-legge 7 giugno 1920, n. 775, e riordinata in conformità al disposto del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Essa compie nei territori in cui è ammessa ad operare le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio a norma delle leggi vigenti, nonchè tutte le altre operazioni che le siano demandate da disposizioni di legge.

Art. 61.

Presso la sezione è istituito un Comitato centrale del credito agrario e peschereccio, presieduto dal presidente del Consiglio d'amministrazione del Banco o, per sua delega, da uno dei membri di nomina governativa che ne fanno parte.

Del Comitato fanno parte:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2) l'ispettore agrario compartimentale della Sicilia;

3) due delegati del Governo regionale siciliano, di cui uno designato dalla Giunta e l'altro scelto dal Presidente della Regione siciliana su designazione dell'Assessore per le finanze;

4) altri tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione del Banco fra i più provetti agricoltori e tecnici agricoli delle Provincie in cui opera la sezione di credito agrario e peschereccio;

5) il direttore generale del Banco ed il direttore della sezione, ambedue con voto solo consultivo.

I componenti del Comitato, all'infuori del presidente e dei membri consultivi, durano in carica per un biennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio, e possono essere confermati.

Art. 62.

Il Comitato centrale di credito agrario:

1) determina i criteri di distribuzione del credito agrario e peschereccio e propone al Consiglio di amministrazione apposite norme;

2) dà parere sulle questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei decreti in materia di credito agrario;

3) dà parere sulle domande di mutui e prestiti e ne delibera la concessione entro i limiti di competenza fissati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 63.

Gli utili netti della sezione di credito agrario e peschereccio, determinati tenendo conto dell'art. 59, sono devoluti:

1) per quattro decimi al fondo di riserva della sezione;

2) per un decimo alla formazione di un fondo premi e sussidi alle istituzioni che svolgono opera proficua per l'agricoltura e la pesca siciliana;

3) per cinque decimi all'azienda bancaria.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto un ammontare pari alla metà del fondo di dotazione, l'assegnazione annua degli utili al fondo di riserva verrà limitata a due decimi e verranno devoluti all'azienda bancaria i sette decimi degli utili.

CAPITOLO III.

Sezione di credito fondiario.

Art. 64.

Il Banco di Sicilia esercita il credito fondiario secondo le leggi vigenti a mezzo della sezione speciale istituita con il regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893.

Art. 65.

La concessione dei mutui è deliberata dal Consiglio di amministrazione secondo le norme dettate dal Consiglio stesso.

Art. 66.

Gli utili netti della sezione di credito fondiario, determinati tenendo conto delle disposizioni dell'art. 59, vanno ripartiti come segue:

1) quattro decimi al fondo di riserva della sezione;

2) quattro decimi all'azienda bancaria;

3) due decimi al fondo speciale di previdenza per ammortamento di perdite.

CAPITOLO IV.

Sezione di credito minerario.

Art. 67.

Il Banco di Sicilia esercita il credito minerario a mezzo della sezione speciale istituita con regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, a favore delle industrie minerarie nazionali, con le norme dettate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 68.

Presso la sezione è istituito un Comitato tecnico amministrativo per il credito minerario, costituito a norma del regio decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435.

Il Comitato è presieduto dal membro nominato dal Consiglio di amministrazione del Banco.

I componenti del Comitato durano in carica per un biennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio, e possono essere confermati.

Art. 69.

Il Comitato tecnico amministrativo di credito minerario:

1) dà pareri su questioni di massima e sulla interpretazione delle leggi e dei regolamenti che interessano la sezione;

2) dà pareri sulle condizioni e modalità da osservare per ogni categoria di operazioni attive;

3) delibera sulla concessione delle singole sovvenzioni che siano di sua competenza secondo le norme dettate dal Consiglio di amministrazione;

4) delega, per i casi di urgenza, al direttore della sezione la concessione delle sovvenzioni di cui al comma precedente, entro i limiti di somma determinati dal Comitato stesso, al quale i provvedimenti relativi debbono essere comunicati nella prima riunione.

Art. 70.

Gli utili netti della sezione di credito minerario, determinati tenendo conto delle disposizioni dell'art. 59, vanno ripartiti come segue:

1) quattro decimi al fondo di riserva della sezione;

2) il rimanente all'azienda bancaria che dovrà destinare un decimo per opere di pubblica utilità e beneficenza, con particolare riguardo a quelle interessanti l'industria mineraria e gli operai delle miniere siciliane.

CAPITOLO V.

Sezione di credito industriale.

Art. 71.

Il Banco di Sicilia esercita il credito industriale a mezzo della sezione speciale istituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416.

La sezione compie, secondo le norme vigenti, operazioni a medio e lungo termine.

Le operazioni della sezione devono avere la durata minima di un anno.

Art. 72.

Presso la Direzione generale del Banco di Sicilia è costituito un Comitato tecnico amministrativo per il credito industriale nominato con decreto del Presidente della Regione siciliana sentito il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia.

Il Comitato tecnico amministrativo è presieduto dal direttore generale, e di esso fanno parte, salvo quanto disposto da leggi speciali nazionali e regionali:

1) il direttore della sezione;

2) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

3) tre delegati della Regione siciliana, di cui uno designato dalla Giunta regionale e gli altri due dal Presidente della Regione siciliana su designazione dell'Assessore per le finanze e di quello per l'industria e per il commercio;

4) tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia nella classe degli industriali e tra i più provetti tecnici industriali.

I componenti il Comitato tecnico amministrativo, salvo il presidente ed il direttore della sezione, durano in carica per un biennio, scadente con l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio, e sono rieleggibili.

Art. 73.

Il Comitato tecnico amministrativo per il credito industriale:

1) determina i criteri di massima per la distribuzione del credito industriale;

2) propone al Comitato esecutivo le condizioni e le modalità da osservarsi per le diverse operazioni che la sezione di credito industriale è autorizzata a compiere;

3) dà parere sull'assunzione delle partecipazioni e ne propone la deliberazione al Consiglio di amministrazione;

4) delibera sulle operazioni attive che superino i limiti di competenza del direttore generale e delle sedi, secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione, eccetto che non si tratti di operazioni di finanziamento destinate all'impianto di nuove industrie od alla costituzione di imprese a carattere industriale, nel qual caso la pronunzia sarà di sua esclusiva competenza indipendentemente dall'importo della operazione;

5) delibera sulle domande di autorizzazione alla emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi da avanzare a termini delle vigenti disposizioni;

6) approva le tariffe dei compensi da corrispondersi dalle ditte finanziate a titolo di rimborso spese per istruttoria delle domande e conseguenti accertamenti e controlli.

Art. 74.

Sulle deliberazioni del Comitato tecnico amministrativo esercita la vigilanza un delegato del Ministero del tesoro, che potrà sospendere la concessione dei finanziamenti garantiti dallo Stato superiori ai dieci milioni per riferirne al Ministro per il tesoro.

Art. 75.

Gli utili netti della sezione di credito industriale, determinati ai sensi dell'art. 59, vanno ripartiti come segue:

1) cinque decimi al fondo di riserva della sezione;

2) due decimi per istituire premi annuali da assegnare alle prime cartelle favorite dalla sorte nelle estrazioni semestrali;

3) tre decimi all'azienda bancaria.

CAPITOLO VI

Disposizioni comuni alle diverse sezioni.

Art. 76.

La composizione dei Comitati delle sezioni speciali può essere variata in dipendenza di provvedimenti legislativi nazionali o regionali.

TITOLO V

Bilancio e riparto utili.

Art. 77.

L'esercizio comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio si procede alla formazione del bilancio e del conto economico da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 78.

Gli utili complessivi dell'azienda bancaria al netto delle spese e delle perdite verificatesi nell'esercizio sono ripartiti come segue:

1) una quota non inferiore ai cinque decimi alla massa di rispetto ed ai fondi di riserva di cui alla lettera *d*) dell'art. 5;

2) una quota non inferiore ai due decimi nè superiore ai tre decimi da destinare ad erogazioni per scopi di beneficenza, assistenziali e culturali; sono compresi in tale quota i contributi ad incremento del fondo di propulsione economica e di quello per studi ed indagini riflettenti i problemi economici;

3) una quota non inferiore ai due decimi e non superiore ai tre decimi da destinare:

a) a incremento del fondo pensioni;

b) a opere di previdenza e assistenza del personale;

c) a premi di rendimento al personale stesso.

TITOLO VI

Personale.

Art. 79.

Le norme per l'ammissione agli impieghi del Banco di Sicilia e quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico e di quiescenza del personale sono stabilite dallo speciale regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione.

In tale regolamento saranno fatte salve le posizioni degli impiegati che all'entrata in vigore del presente statuto abbiano raggiunto l'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della pensione e della indennità che ne tiene luogo, ai sensi del testo unico delle leggi per le pensioni degli impiegati dello Stato.

Art. 80.

Il regolamento del personale, di cui all'articolo precedente, conterrà altresì le norme per l'amministrazione del fondo per le pensioni degli impiegati.

Fino a quando il reddito di detto fondo non sia sufficiente allo scopo specifico cui è destinato, l'onere annuo delle pensioni, per la parte eccedente il detto reddito, resta a carico delle spese di esercizio.

Art. 81.

Continuerà ad essere attribuita alla Corte dei conti la competenza a conoscere sulle controversie in materia di liquida zione di pensioni a carico del Banco ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211.

Art. 82.

Le disposizioni di legge riguardanti la insequestrabilità e la non cedibilità degli stipendi e degli assegni od indennità dovuta agli impiegati dello Stato si applicano agli impiegati del Banco.

TITOLO VII

Incompatibilità.

Art. 83.

La incompabilità ed i divieti per gli amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati del Banco sono quelli stabiliti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e dalle disposizioni del regolamento relativo allo stato giuridico del personale.

E' fatto inoltre divieto al personale di esercitare industrie e commerci o di occuparsi di affari in contrasto con gli interessi dell'Istituto.

Art. 84.

Non possono ricoprire la carica di consiglieri generali nè di consiglieri di amministrazione nè di membri dei Comitati di credito agrario, di credito minerario e di credito industriale:

a) i senatori e i deputati al Parlamento Nazionale o alle Assemblee regionali;

b) coloro che personalmente, o in rappresentanza di istituti o ditte da essi amministrati, abbiano rapporti di debito col Banco di Sicilia con carattere di permanenza;

c) coloro che rivestano uffici retribuiti dal Banco di Sicilia, sia direttamente sia indirettamente a stipendio fisso o variabile;

d) coloro che abbiano cariche o funzioni presso altri enti che esercitano il credito.

Non possono parimenti far parte dei detti consessi coloro che abbiano, o abbiano avuto nell'ultimo quinquennio, una lite vertente col Banco di Sicilia, anche come amministratori di ditte o società commerciali o industriali; gli avvocati e i procuratori legali dei debitori dell'Istituto in cause in corso tra costoro e l'Istituto medesimo; coloro che siano debitori inadempienti verso il Banco di Sicilia e gli abbiano cagionato perdite.

TITOLO VIII

Vigilanza governativa.

Art. 85.

Un delegato dell'organo di vigilanza interviene alle riunioni del Consiglio generale nonchè a quelle del Consiglio di amministrazione del Banco.

Qualora egli ritenga che fra le deliberazioni adottate ve ne sia alcuna non conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ne avverte il presidente dell'organo deliberante perchè ne proponga la modifica, e qualora la modifica non venga accolta o approvata ne sospende l'esecuzione riferendone subito all'organo di vigilanza, il quale comunicherà al Banco le proprie determinazioni non più tardi di quindici giorni dalla data di ricevimento della segnalazione del delegato stesso.

Di ciò deve essere fatta menzione nel verbale della seduta.

TITOLO IX

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 86.

Il presente statuto sostituisce quello approvato col decreto del Capo del Governo 8 maggio 1940.

Fino alla costituzione degli organi amministrativi del Banco ai sensi del titolo II del presente statuto, gli attuali organi di amministrazione continueranno a funzionare secondo le norme oggi vigenti.

Art. 87.

Fino a quando il Consiglio di amministrazione non avrà approvato i nuovi regolamenti per i servizi e per il personale, resteranno transitoriamente applicabili tutte le norme oggi vigenti che non siano incompatibili col presente statuto.

L'approvazione del nuovo regolamento dovrà avvenire entro il termine di un anno.

Visto, il Ministro per il tesoro
PELLA

(2631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della società cooperativa « Azienda consorziale dei consumi di Milano e Provincia », con sede in Milano, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 maggio 1951, sono stati sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della società cooperativa « Azienda consorziale dei consumi di Milano e Provincia », con sede in Milano, ed è stato nominato il commissario nella persona dell'avv. Francesco Frigerio.

Con lo stesso provvedimento i signori dott. Attilio Grassi, dott. Lino Montagna e sig. Alberto Anceschi sono stati chiamati ad esercitare le funzioni del disciolto Collegio sindacale per tutta la durata della gestione commissariale.

(2551)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 120

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 maggio 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,88
» Firenze	624,87	» Roma	624,86
» Genova	624,87	» Torino	624,87
» Milano	624,88	» Trieste	624,86
» Napoli	624,80	» Venezia	624,87

Media dei titoli del 30 maggio 1951

Rendita 3,50 % 1906	70,20
Id. 3,50 % 1902	68,90
Id. 3 % lordo	45,05
Id. 5 % 1935	96,75
Redimibile 3,50 % 1934	72,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,65
Id. 5 % 1936	90,875
Buoni del Tesoro 4 % (15 settembre 1951)	99,20
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 maggio 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,87

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica pediatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia è vacante la cattedra di clinica pediatrica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2659)

Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze della Università di Messina

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze della Università di Messina è vacante la cattedra di botanica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2660)

Vacanza della cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma è vacante la cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2661)

Vacanza della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2662)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del commissario straordinario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2994 in data 16 maggio 1951, il rag. Bernardo Arnone viene riconfermato nella carica di commissario straordinario della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto autonomo per le case popolari di Caltanissetta.

(2416)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1951

ATTIVO

Voce		Parziale	Importo
Oro in cassa	L.		4.224.184.738,62
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		2.142.336.872,27
Portafoglio su piazze italiane	»		177.010.987.751,62
Effetti ricevuti per l'incasso	»		25.419.658,76
Anticipazioni	»		108.800.366.578,38
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»		3.693.148.622 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		28.853.502.270,25
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		36.454.659.761,09
Immobili per gli uffici	»		624.055.292,29
Debitori diversi	»		486.495.586.508,59
Partite varie	»		3.934.538.389,24
Anticipazioni al Tesoro — Temporanee	»		100.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro — Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle Forze alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle Forze alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle Forze medesime	»	31.245.348.495 —	
			145.141.829.865 —
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	L.		169.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		8.303.095.821,91
Spese	»		3.842.575.940,48
	L.		1.623.016.086.175,50
Depositi in titoli e valori diversi	»		2.376.427.525.448,48
	L.		3.999.443.611.623,98
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		57.959.816,05
TOTALE GENERALE	L.		3.999.501.571.440,03

PASSIVO

Voce		Parziale	Importo
Circolazione dei biglietti Banca	L.	1.072.648.037.400 —	
Circolazione Amlire:			
in emissione L. 113.896.481.370 —			
in cassa e in viaggio » 111.396.106.328 —	»	2.500.375.042 —	
Circolazione totale	L.		1.075.148.412.442 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		12.878.061.495,17
Depositi in conto corrente liberi	»		56.490.015.454,12
Conti correnti vincolati	»		251.463.827.987,23
Conto corrente del Tesoro per il Servizio di Tesoreria	»		74.644.927.917,65
Creditori diversi	»		56.116.584.192,67
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo Italiano - Fondi in lire (saldo)	L.	164.060.340.948,22	
Governo Italiano - Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	73.073.939.717,67	
			90.986.401.230,55
Rendite del corrente esercizio	L.		3.914.647.276,97
	L.		1.621.642.877.996,36
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	577.235.230 —	
Fondo di riserva straordinario	»	495.972.949,14	
			1.373.208.179,14
	L.		1.623.016.086.175,50
Depositanti	»		2.376.427.525.448,48
	L.		3.999.443.611.623,98
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		57.959.816,05
TOTALE GENERALE	L.		3.999.501.571.440,03

(2669)

Il Governatore: MENICHELLA

Il Ragioniere generale: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223;
Visto l'art. 4 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 870/12106, in data 23 gennaio 1951;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per la nomina di otto tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1951
Registro difesa-Marina n. 5, *foglio n.* 303. — CILLO

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di otto tenenti in servizio permanente nel Corpo delle armi navali.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno stabilite e comunicate in tempo utile ai concorrenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso i laureati in ingegneria industriale navale e meccanica, in chimica industriale o in fisica, che alla data della presente notificazione non abbiano superato l'età di anni 28. Detto limite è elevato a 33 anni ai sensi della legge 3 maggio 1950, n. 223.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,65 ed a m. 0,80 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
con ambo gli occhi: V. = 1/2 a 5 metri di distanza;
con l'occhio peggiore: V. = 1/4 a 5 metri di distanza.

E' tollerata la miopia semplice, senza alterazioni del fondo oculare e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le tre diotrie e che, con correzione, raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Homgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

L'esame di concorso consterà di prove scritte ed orali, obbligatorie e facoltative, secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da lire 32, dovranno pervenire al Ministero Difesa-marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico) entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma 9).

Le domande dovranno, in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità e redatti in conformità della legge sul bollo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) diploma originale di laurea oppure copia autenticata di esso, rogata da notaio, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

5) statino dei punti riportati nei singoli esami universitari;

6) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliati, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

7) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

8) certificato di buona condotta;

9) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante;

10) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

11) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui ai numeri 1), 2), 6), 7 e 8), dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 8), salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale od impiegato in servizio.

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Tuttavia potrà essere accordato un ulteriore termine, oltre quello indicato dal primo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Anche questo termine dovrà in ogni caso essere non posteriore alla data di presentazione per la visita medica.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso o dalla nomina ad ufficiale quei concorrenti che, attraverso le informazioni pervenute al Ministero, non risultassero di condotta irreprensibile.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale delle Armi navali.

Membri: un ufficiale superiore delle Armi navali di grado non inferiore a tenente colonnello o, qualora il presidente sia

un ufficiale ammiraglio che non rivesta la carica di direttore generale delle Armi navali, un ufficiale generale delle Armi navali; un ufficiale superiore dello Stato Maggiore della Marina di grado non inferiore a capitano di fregata; due professori universitari della facoltà ingegneria;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'8°.

Alla Commissione sarà aggregato, per gli esami facoltativi di lingue straniere, un professore titolare o libero docente di Università o di Istituto medio.

Art. 7.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno e stabilirà la durata massima di ciascuna prova.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comnicare fra lóro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti, salvo i testi che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma, sullo svolgimento delle prove scritte, nonchè su altri argomenti attinenti specialmente al campo dell'ingegneria con domande riguardanti il dominio della tecnologia e della chimica industriale.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso delle spese di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli; purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato.

Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio, dovranno seguire un breve corso di istruzione militare presso l'Accademia navale

Essi possono essere, quindi, inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Università per completare la loro cultura professionale.

Dopo il corso teorico, gli ufficiali seguiranno altresì un tirocinio pratico a bordo di navi da guerra, della durata di un anno.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito, come risulterà dai punti ottenuti, ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

La votazione avrà luogo, per ciascuna prova, prima per l'idoneità e poi per l'assegnazione dei punti.

La prima votazione sarà segreta, la seconda palese.

Il numero massimo dei punti, per ciascuna prova, di cui può disporre ciascun membro della Commissione è di 20.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà conseguire in ciascuna prova, almeno 10 punti. I punti conseguiti dal candidato nelle prove scritte faranno media con quelli delle corrispondenti prove orali, fermo restando che l'idoneità deve essere raggiunta in ogni prova.

I punti ottenuti in ciascuna materia saranno moltiplicati per il coefficiente tre per la materia dichiarata principale e per il coefficiente due per la materia dichiarata secondaria (vedi programma). La somma dei punti verrà divisa per cinque.

L'esame di lingue estere è facoltativo. Non si terrà conto di esso se il punto riportato è inferiore a 16. Quando tale punto sia superato, si aggiungerà al punto finale in ventesimi riportato dal candidato nelle materie obbligatorie:

2/10 di punto se il candidato ha avuto punti compresi tra 16 e 18;

3/10 di punto se il candidato ha avuto punti compresi tra 18 e 20 e se il candidato ha sostenuto con esito favorevole l'esame di una sola lingua.

Per ogni esame di lingua estera in più verranno aggiunti, in ogni caso, altri due decimi di punto.

Nel caso in cui il candidato, risultato vincitore del concorso, rinunzi alla nomina, prima che questa abbia luogo, si potrà procedere alla nomina, in sua vece, del candidato risultato idoneo, che segue nella graduatoria l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 12.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero Difesa-marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico), nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto ed al Comando militare marittimo autonomo di Venezia.

Roma, addì 6 aprile 1951

Il Ministro: PACCIARDI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO A TENENTE DELLE ARMI NAVALI

Prove scritte obbligatorie.

1. — Svolgimento di un tema pratico di meccanica che costituisce l'applicazione di argomenti compresi nel programma (materia principale).

2. — Svolgimento di un tema pratico di elettrotecnica generale (materia principale).

3. — Prova di disegno di macchine (materia secondaria).

La durata degli esami scritti è fissata ad un massimo di otto ore.

E' ammesso l'uso dei formulari, che debbono però prima essere sottoposti all'approvazione del presidente della Commissione.

Prove orali obbligatorie.

Discussione delle prove scritte.

Colloquio sugli argomenti compresi nei programmi allegati.

Le interrogazioni riguardano principalmente applicazioni a casi pratici dei principi teorici.

Non saranno richieste dimostrazioni dei principi teorici stessi, ma semplici enunciazioni ed il candidato potrà avvalersi, anche per l'esame orale e per la parte applicativa, di un formulario posto a sua disposizione dal presidente della Commissione.

Scopo del colloquio è quello di mettere la Commissione in grado di giudicare circa la preparazione culturale generica e la capacità di realizzazione applicativa del candidato, evitando qualsiasi riferimento a discussione ed argomenti che rimangono nel campo della sola teoria.

La durata dell'esame orale è stabilita, caso per caso, dal presidente della Commissione e sarà maggiore per le materie principali e minore per quelle secondarie. Comunque la durata massima è stabilita in un'ora e mezz'ora rispettivamente.

Anche i colloqui avranno un carattere più dettagliato ed approfondito per la materia principale e più generico per la materia secondaria.

Prova orale facoltativa.

Ogni candidato dovrà dichiarare nella domanda di ammissione al concorso su quali lingue estere egli intende sostenere l'esame. Per ogni lingua la durata dell'esame orale non dovrà superare mezz'ora.

L'esame consisterà nella traduzione estemporanea di un brano di rivista tecnica ed in una interrogazione sotto forma di conversazione prevalentemente su argomento tecnico.

MATERIE PRINCIPALI

1. — *Meccanica applicata alle macchine.*

Teoria dei meccanismi le resistenze passive e la lubrificazione rendimento studio cinematico statico e dinamico

dei principali meccanismi (biella e manovella, manovellismi, eccentrici, ruote di frizione, ruote dentate, ruotismi ordinari ed epicicloidali, trasmissione con elementi flessibili, freni ecc.) cenno sui fenomeni vibratori equilibramento dinamico delle macchine il problema della trasmissione del lavoro regolazione del moto periodico e delle velocità di regime misura delle grandezze meccaniche ed in particolare della potenza · gli organi delle macchine ed il loro proporzionamento.

2. — *Scienza delle costruzioni.*

Elasticità e resistenza dei materiali sollecitazioni semplici e composte casi di instabilità dell'equilibrio linea elastica dei solidi ad asse rettilineo travi staticamente indeterminate travi continue solidi ad asse curvilineo cenno sulle sollecitazioni dinamiche teoremi generali sull'energia potenziale elastica metodo dell'ellisse di elasticità; sistemi iperstatici · elementi di teoria dell'elasticità lastre piane metodi di prova dei materiali fotoelasticità esperienze sui modelli teoria del cemento armato.

3. *Fisica tecnica.*

Energia raggiante tecnica della illuminazione trasmissione del calore richiami di termodinamica generale termodinamica applicata macchine termiche e refrigeranti acustica applicata all'architettura.

4. — *Macchine.*

Energetica delle macchine a fluido Le turbomacchine in generale macchine idrauliche motrici ed operatrici; teoria e calcolo trasformatori e trasmettitori idraulici turbine in corrente libera compressori generatori di vapore motori a vapore condensatori motori alternativi a combustione interna turbine a gas pompe di calore.

5. — *Idraulica.*

Idrostatica cinematica dei liquidi dinamica dei liquidi perfetti e viscosi moto uniforme permanente e vario delle correnti forzate a polo libero similitudine dinamica foronomia idrometria moto oscillatorio moto dell'acqua entro mezzi permeabili.

6. — *Elettrotecnica.*

1) La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm; leggi di Joule, principi di Kirchoff) vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di convenzione, termoionica) cenno sugli effetti chimici delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltametri, pile, accumulatori).

2) Principali leggi dell'elettrostatica capacità carica e scarica dei condensatori costante di tempo raggruppamento in serie ed in parallelo viscosità e rigidità dei dielettrici.

3) Fenomeni magnetici induzione e permeabilità magnetica fenomeni ferromagnetici e loro conseguenze pratiche campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi il circuito magnetico azione fra campi e correnti.

4) Fenomeni di induzione elettromagnetica leggi relative auto induzione e mutua induzione induttanza e suoi effetti in corrente continua costante di tempo di un circuito induttivo correnti parassite.

5) Correnti alternate definizione rappresentazione delle grandezze sinoidali circuito con resistenza, capacità induttanza impotenza, fase e potenza impotenza in serie e in parallelo sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase · tensioni, correnti e potenza generazione di un campo rotante.

6) Sistemi assoluti di misure (elettrostatico, elettromagnetico, pratico) unità fondamentali e derivate campioni misura delle correnti e delle tensioni e strumenti relativi misura della resistenza strumenti per la misura dell'energia e della potenza elettrica.

7) La dinamo eccitazione ed autoeccitazione calcolo dell'eccitazione avvolgimento indotto F.E.M. fenomeni di commutazione e reazione di indotto curve caratteristiche di funzionamento calcolo delle perdite e del rendimento accoppiamento in serie e in parallelo.

8) Il motore a c.c. equazioni fondamentali avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motore a c.c. caratteristiche di funzionamento perdite e rendimento.

9) L'alternatore avvolgimento indotto F.E.M. reazione di indotto diagrammi e caratteristiche di funzionamento alternatore polifase accoppiamento degli alternatori.

10) Il trasformatore statico teoria e diagrammi di funzionamento del trasformatore calcolo delle perdite e prove relative particolari costruttivi trasformatori polifasi trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc. ecc.).

11) Il motore asincrono coppia motrice, regolazione di velocità, rendimento diagramma di Heyland avviamento e inversione di moto calcolo delle perdite e prove relative - cenno sull'asincrono monofase.

12) Il motore sincrono diagrammi di funzionamento calcolo delle perdite e prove relative funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente.

13) Le macchine a c. a. a collettore motore in serie e a ripulsione la convertitrice rapporto di conversione perdite e rendimenti.

14) Tipi di distribuzione dell'energia calcolo dei conduttori illuminazione elettrica lampada ad arco ed a incandescenza pile polarizzazione pile a secco accumulatori al Pb. carica, scarica, capacità e rendimento accumulatore al Fn.

Il Ministro: PACCIARDI

(2613)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessantatre posti di vice ragioniere in prova, gruppo B, nel ruolo delle Segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a sessantatre posti di vice ragioniere in prova, gruppo *B*, nel ruolo delle Segreterie universitarie, bandito con decreti Ministeriali 7 marzo 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1949, n. 103 e 6 settembre 1950, n. 204, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 6, 7 e 8 giugno 1951, alle ore 8.

(2666)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte e della prova di dattilografia per il concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1950, registro n. 20 bilancio Trasporti, foglio n. 22, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41.24.246.95446 del 24 aprile 1951;

Decreta:

Le prove scritte e la prova di dattilografia del concorso a ventidue posti di interprete di 3ª classe in prova, indetto con decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 1672, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 15 e 16 giugno 1951, alle ore 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1951

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1951
Registro bilancio Trasporti n. 23, *foglio n.* 163. — CASABURI

(2665)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.